

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.**

### *PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

#### *1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'articolato proposto si propone di attuare la delega concessa al Governo per l'implementazione delle modifiche apportate in sede europea alla direttiva 2014/59/UE relativa alla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, meglio nota con l'acronimo inglese BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) e al regolamento (UE) 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, meglio noto con l'acronimo SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation). La delega è estesa anche alle norme contenute nel regolamento (UE) 806/2014 perché, sebbene i regolamenti europei, come noto, hanno applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, è necessaria l'adozione di disposizioni attuative che garantiscano la coordinazione con le norme dell'ordinamento italiano. La delega si propone di terminare l'iter legislativo avviato a livello europeo e ne rispecchia dunque le motivazioni. A propria volta la direttiva e il regolamento costituiscono l'attuazione della volontà di approntare misure di riduzione del rischio bancario, secondo quanto espresso dall'Ecofin a giugno 2016 nella Tabella di marcia per il completamento dell'Unione Bancaria. In tale contesto è stato ritenuto che ai fini della riduzione del rischio bancario fosse, tra l'altro, necessario intervenire sulla disciplina dei requisiti di capitale delle banche, al fine di assicurare che ogni banca sia dotata di fondi propri e passività ammissibili tali da assicurare l'assorbimento delle perdite e che sia possibile procedere con la ricapitalizzazione della banca, qualora sottoposta a risoluzione, in coerenza con il piano di risoluzione approvato dall'autorità di risoluzione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'articolato proposto reca modificazioni al Testo Unico bancario (d.lgs. 385/1993), recante la disciplina degli enti creditizi; al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, testo con il quale si è trasposta primariamente la disciplina della BRRD che regola il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; al Testo Unico finanziario (d.lgs. 58/1998) che regola le imprese di investimento; e in misura minima il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 relativo alla disciplina della definitività degli ordini.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'articolato proposto reca modificazioni al Testo Unico bancario (d.lgs. 385/1993), recante la disciplina degli enti creditizi; al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, testo con il quale si è trasposta primariamente la disciplina della BRRD che regola la risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; al Testo Unico finanziario (d.lgs. 58/1998) che regola le imprese di investimento; e in misura minima il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 relativo alla disciplina della definitività degli ordini. È inoltre prevista l'abrogazione di alcune norme della 27 dicembre 2017, n. 205, con le quali erano state introdotte in prima battuta alcune modificazioni al Testo Unico bancario per l'introduzione della categoria di strumenti finanziari nota come "strumenti di debito chirografario di secondo livello" e altre disposizioni di disciplina delle stesse non inserite nel Testo Unico bancario, al fine di ricondurre tutte le fonti normative ad unità.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia regolata rientra nella competenza esclusiva dello Stato (tutela del risparmio e dei mercati finanziari) e pertanto non impatta sulle competenze e funzioni delle Regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento non è oggetto di rilegificazione. Nell'articolato è già prevista, per alcune limitate materie, una delega alla potestà regolamentare della Banca d'Italia, in linea con quanto stabilito dalla legge delega.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

## ***PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.***

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario e costituisce diretta attuazione degli obblighi da esso previsto.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il termine per la trasposizione della direttiva citata è già stato superato. La Commissione ha avviato l'attività prodromica alla procedura di infrazione. Da ciò l'evidente urgenza di una celere approvazione del testo di legge.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali, ne costituisce anzi adempimento.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

La trasposizione della direttiva è stata finora eseguita da una minoranza degli altri Stati Membri, similmente all'Italia in ragione dei ritardi al processo legislativo causati dalla pandemia di Covid-19. La direttiva consente l'esercizio di alcune facoltà agli Stati Membri, di cui la più rilevante è quella con maggiore spazio di manovra è costituita dai limiti alla commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento volti ad assicurare la tutela degli investitori non professionali. Nello scegliere fra le diverse opzioni rimesse dalla direttiva si è tenuto conto anche delle scelte operate dagli altri Stati Membri al fine di coniugare l'obiettivo principale di tutela degli investitori non professionali con l'obiettivo di non causare un'eccessiva disparità di regole di mercato, deleteria per gli enti creditizi e le imprese di investimento italiane, rispetto alla disciplina prescelta dagli altri Stati. Pertanto, coerentemente con quanto operato da Stati come la Francia e la Germania, si è optato per la soluzione del taglio minimo con i seguenti importi: per le obbligazioni subordinate (incluse quelle computabili nei fondi propri, i.e. strumenti Tier 2) 200mila euro; per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello 150mila euro (in luogo degli attuali 250mila).

### ***PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.***

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Sono introdotte nuove definizioni, opportunamente aggiunte ai rispettivi articoli che già ne contengono l'elenco. Esse sono necessarie in quanto rientranti nell'obbligo di trasposizione della direttiva e coerenti con il quadro normativo europeo ed italiano.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella per i provvedimenti normativi già indicati.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono operate esclusivamente abrogazioni esplicite.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni similari.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

La legge delega consente di adottare successivi decreti legislativi di correzione sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Alcune disposizioni dell'articolato rimettono alla potestà regolamentare della Banca d'Italia di adottare ulteriori disposizioni attuative di dettaglio, in coerenza con il quadro delle competenze di tale autorità indipendente. Non sono previsti termini.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.